C I T T A ' D I F E R M O
Via Mazzini, 4 - 63900 Fermo

Allegato n. 2 alla determinazione
n. 18 R.G. n. 1679/2025

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Comune di Fermo Pt. 0047946 DEL 22-07-2025

Art. 1 - Finalità del servizio

Il servizio affidato con il presente capitolato è quello di brokeraggio in materia assicurativa, gestito da un idoneo soggetto (in seguito, denominato "Broker"), ai sensi del D. Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP, concerne l'assistenza al Comune di Fermo (di seguito anche "Ente") nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, come meglio esplicitato all'articolo seguente.

Art. 2 - Prestazioni richieste

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.
Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Fermo e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

1. identificazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi, anche sulla base delle polizze assicurative esistenti o riconducibili all'Ente committente, tenendo anche in considerazione il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, ivi compresi i beni storico-artistici ed il "cyber risk"; formulazione del programma assicurativo del mandante e conseguente ricerca sul mercato assicurativo, secondo modalità concordate, per la verifica economica dello stesso;
2. stesura dei capitolati d'oneri assicurativi, indicazione degli elementi necessari per l'adozione dei provvedimenti amministrativi da parte dei competenti organi del mandante, degli schemi di polizza e dei bandi, conformi alla vigente normativa interna e comunitaria, necessari allo svolgimento delle gare per l'individuazione per l'individuazione della o delle compagnie con le quali stipulare le polizze assicurative; la documentazione di cui al presente punto deve essere predisposta e messa a disposizione del Comune almeno otto (8) mesi prima della scadenza delle polizze vigenti;
3. le prestazioni di cui ai punti 1. e 2. che precedono, limitatamente ai i beni storico-artistici ed al "cyber risk", devono essere espletate entro il termine massimo di diciotto (18) mesi dall'affidamento del servizio;
4. assistenza tecnico-giuridica nel corso dei procedimenti di gara necessari all'attuazione del programma assicurativo;
5. gestione delle polizze, segnalazione anticipata delle scadenze, incasso e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto della mandante;

Comune di Fermo Pt. 0047946 DEL 22-07-2025

6. consulenza ed assistenza in ogni situazione avente valenza assicurativa (variazioni, modifiche, dichiarazioni, relazioni, ecc.) e gestione dei sinistri sia attivi che passivi, per conto della mandante, ivi compreso l'obbligo di redigere relazione specifica e motivata, su richiesta dell'Ente e nei termini indicati, in caso di rigetto di sinistri da parte delle Compagnie;
7. studio e redazione di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in tema di nuove coperture, clausole contrattuali e simili;
8. studio e progettazione di strumenti, anche non tipicamente assicurativi, volti al conseguimento di economie di spesa;
9. costante "manutenzione" del programma assicurativo del mandante, per la sua migliore conservazione temporale quanto ad efficacia tecnica ed equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o delle modificazioni necessarie, con lo scopo di conseguire sempre miglior rapporto costi/benefici, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione del mandante stesso;
10. presenza all'interno della struttura aziendale di ufficio "Market Security", in grado di fornire dettagli relativi ai *rating* delle compagnie e altre informazioni di carattere finanziario che riguardano gli assicuratori dell'Ente e che tenga quotidianamente sotto controllo le performance e i rating delle principali compagnie assicurative e riassicurative, nazionali ed internazionali;
11. piano annuale e pluriennale di formazione del personale comunale in merito al mercato delle assicurazioni, con indicazione dei corsi di formazione offerti e inclusi nella formulazione dell'offerta e le modalità di svolgimento degli stessi, oltre allo specifico addestramento ed aggiornamento del personale che collabora direttamente alla gestione delle polizze assicurative;
12. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in vigore;
13. sistema informatico per la gestione dei sinistri on-line;
14. (solo se il Broker ha offerto questo servizio in sede di gara) stima del patrimonio immobiliare comunale. La perizia deve essere consegnata entro un anno (1) dall'aggiudicazione del servizio. La mancata consegna nei termini sarà considerata inadempienza grave.

Art. 3 – Durata del contratto. Facoltà di rinnovo.

Il servizio decorre presumibilmente dal **12 Novembre 2025**, salvo eventuale diversa decorrenza, e scadrà dopo cinque anni (5).

Il contratto cesserà i propri effetti alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune.

In ogni caso è prevista la possibilità di proroga "tecnica" del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio e comunque non oltre il termine di 180 giorni.

E' prevista la facoltà di rinnovo dell'affidamento, previa semplice comunicazione scritta prima della scadenza e fino ad un massimo di ulteriori due (2) anni, a giudizio insindacabile del Comune stesso.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs 7/09/2005 n. 209.

Comune di Fermo Pt. 0047946 DEL 22-07-2025

Art. 4 - Situazione assicurativa del Comune di Fermo

Le polizze assicurative del Comune di Fermo, attualmente in corso e in vigore fino al 31/07/2028 (eccetto la polizza n. 1, mentre la polizza 1bis è in corso di aggiudicazione definitiva), sono le seguenti (escluse eventuali specifiche polizze per attività temporanee, ecc.):

Mandato delegataria	Prodotto	Premio Annuo
1) Itas Mutua Trento (fino al 31/7/25)	RC Diversi	129.120,64
1 bis) Itas Mutua Trento (dal 01/8/25)	RC Diversi	151.165,65
2) Revo Insurance S.P.A.	Incendio all risks	80.476,20
3) AIG Europe S.A.	Kasko cumulativa	1.057,27
4) Itas Mutua Trento	Infortuni cumulativa	12.488,00
5) Arch. Insurance Company (EU)	RC Patrimoniale	9.850,00
6) Vittoria Assicurazioni S.P.A.	RCA / ARD	31.943,16

Si precisa che i premi annui sopra riportati (al netto delle imposte) non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

Art. 5 – Corrispettivi

L'affidamento del servizio in oggetto non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del Broker (clausola di brokeraggio).

Sui contratti sopra indicati è prevista una provvigione del 9% (novepercento) ad eccezione della polizza RCA nella quale è prevista quella del 6% (seipercento), provvigioni che restano invariate fino alla scadenza degli stessi.

Le provvigioni che scaturiranno dalla gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio per il periodo 2025-2030, saranno applicate sulle nuove polizze che verranno stipulate successivamente.

I compensi del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto quinquennale (es.: cauzione, procedura applicabile, numero identificativo di gara, ecc. ...) si stima in **€ 150.000,00** (euro centocinquantamila) al netto di imposte e facoltà di rinnovo**,**

l'entità dell'appalto. Il suddetto valore è stato determinato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'annualità in corso, ivi compresa la regolazione premi pagata nello stesso periodo, l'attuale percentuale di provvigioni a carico delle Compagnie assicurative dell'Ente. Il predetto valore è una stima indicativa che non è né garantita né vincolante per il Comune di Fermo, poiché la remunerazione effettiva spettante al Broker per il servizio reso sarà solo ed esclusivamente quella che scaturirà dai pagamenti dei premi di polizza che saranno effettuati dall'Ente comunale.

Art. 6 – Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune al Broker che, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Fermo, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Fermo. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Fermo le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Comune di Fermo Pt. 0047946 DEL 22-07-2025

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 8 - Obblighi delle parti contraenti per l'espletamento del servizio.

Il **Broker**, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi ogni onere relativo al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;

- svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta; non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Dalla data di affidamento del servizio, inoltre, il broker è tenuto a:

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker "uscente", attualmente incaricato dall'Amministrazione, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegna a gestire tutti i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato, e non ancora chiusi a tale data.
- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

Il **Comune di Fermo** si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Fermo con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;

Fermo restando che:

- resta esclusivamente in capo al Comune di Fermo l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come ogni e qualsiasi altra attività contrattuale modificative di obblighi precedentemente assunti;

Comune di Fermo Pt. 0047946 DEL 22-07-2025

- il Broker non può impegnare in alcun modo il Comune di Fermo, se non previa espressa autorizzazione dell'Ente stesso, rilasciata nelle forme di legge e/o di regolamento comunale vigenti, in difetto della quale nessun effetto e/o obbligo giuridico ricade sul Comune, ma resta in capo al Broker stesso;
nell'ambito dei limiti sopra indicati il Comune autorizza il Broker a trattare in nome e per conto dell'Ente con tutte le Compagnie assicuratrici.

Art. 9 – Referente del Broker
Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente Capitolato.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.
Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 10 – Responsabilità del Broker
Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.
Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.
I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo articolo 12.

Art. 11 – Cauzione definitiva
L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D.Lgs50/2016 e s.m.i., una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale come sopra stimato.
La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di vigenza contrattuale.

Art. 12 – Polizza assicurativa
Il Broker deve aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente.
Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno € 2.500.000,00.

Comune di Fermo Pt. 0047946 DEL 22-07-2025

Comune di Fermo Pt. 0047946 DEL 22-07-2025

Art. 13 – Penali e risarcimento danni

L'Ente ha diritto al risarcimento dal mandatario per eventuali danni subiti, in relazione all'esecuzione del presente servizio ed imputabili a inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui al presente capitolato, negligenze, imperizie, violazione di norme di legge o amministrative.

Fermo restando il diritto al risarcimento di cui sopra, in caso d'inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui sopra, il Comune può formalizzare delle contestazioni di addebito a carico del mandatario, anche con l'applicazione di sanzioni pecuniarie variabili da un minimo di € 100,00 (euro cento) ad un massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila), a seconda della gravità della condotta contestata.

Per l'esecuzione di prestazioni contrattuali soggette a termine, la sanzione minima giornaliera applicabile per ogni giorno di ritardo sul termine previsto è di € 100,00 (euro cento).

Il Comune, con la contestazione di addebito di cui sopra, assegna al Broker il termine di giorni quindici (15) per procedere all'adempimento e/o per produrre giustificazioni scritte.

In caso di mancato adempimento della prestazione nel termine e/o di omessa comunicazione di giustificazioni scritte e/o di giustificazioni non ritenute idonee e/o sufficienti per giustificare la condotta contestata al Broker, il Comune applica, in via definitiva, la sanzione comminata, con diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per il corrispondente importo, in caso di mancato pagamento spontaneo da parte del Broker stesso.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

La comminazione di almeno tre contestazioni di addebito durante il corso del servizio a carico del mandatario, anche senza l'applicazione di sanzione pecuniaria, attribuisce al mandante la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempienza contrattuale, senza che il mandatario possa rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, la dichiarazione del mandante di avvalersi di tale facoltà equivale a clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

La risoluzione avrà effetto dal novantesimo (90°) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 15 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, che di cessione, totale o parziale, del contratto.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 16 – Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa.

Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 17 – Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Fermo.
È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico disciplinato dal presente capitolato.

Art. 19 – Spese ed oneri accessori
Sono a carico del Broker tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione dello stesso.

Comune di Fermo Pt. 0047946 DEL 22-07-2025